



COMUNE CERRETO DI SPOLETO
Provincia di Perugia

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 1 DEL 12-04-2021**

COPIA

Registro Generale n. 16

ORDINANZA DEL SETTORE AREA VIGILANZA

N. 1 DEL 12-04-2021

Ufficio: UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - COMMERCIO

Oggetto: Ordinanza di ripristino dei luoghi e sgombero del suolo pubblico

L'anno duemilaventuno addì dodici del mese di aprile, il Responsabile del servizio
Rapastella Fabio

ORDINA

IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P.E. – IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

- Visto il rapporto di sopralluogo prot. 1431 in data 01/03/2021 a firma dei sottoscritti, responsabile del SUAPE, geom. Pietro Forti e responsabile della Polizia Locale, Cap. Fabio Rapastella, nel quale si rappresenta quanto appresso:
 - In località **Collesoglio**, la **sig.ra I.A.**, proprietaria del fabbricato ove risiede distinto al Catasto al **Fg. 21 p.lla nr.**, in corrispondenza del cancelletto di ingresso ha occupato la sede stradale per una superficie di circa 2 mq, mediante la collocazione a terra di una colonnina in ferro, tre vasi in calcestruzzo ed una panchina in ferro;

- *La medesima, sostenendo di operare nella sua proprietà, ha inoltre provveduto a segnare con vernice rossa e mattonelle di plastica, un tratto della strada comunale prospiciente il suddetto fabbricato per una lunghezza di ml 9,50 e larghezza di ml 1,00 circa;*
- *Sul medesimo tratto di strada ha collocato in terra, previo scavo e fissaggio con calcestruzzo cementizio, due targhe con scritto "proprietà privata";*
- *Tele indebita occupazione del suolo pubblico, è stata già oggetto di reiterate contestazioni da parte di questo Servizio nei confronti della suddetta responsabile ma, i relativi procedimenti sanzionatori, sono stati fin qui sospesi per definire l'esatto confine catastale del suolo interessato;*
- *Con D.D. n. 119 del 16/09/2020, al fine di dirimere definitivamente la questione, è stato incaricato il geom. Diego Lazzari, di eseguire il rilievo topografico con restituzione su base catastale, del tratto stradale in questione;*
- *Il suddetto professionista, in data 12/10/2020, ha rimesso la relazione tecnica di riconfinazione e lo schema grafico del rilievo eseguito, dai quali risulta che la sede stradale esistente in loco, coincide, sostanzialmente, con il tracciato catastale della strada demaniale e che, le suddette installazioni eseguite dalla signora I.A., insistono sulla sede della strada comunale;*
- *Con nota prot. 6504 del 23/11/2020, a firma degli scriventi, è stato comunicato l'avvio del procedimento di ripristino del suolo pubblico abusivamente occupato mediante l'emissione di apposita ordinanza;*
- *La signora, con nota acquisita al protocollo al n. 6957 del 15/12/2020, ha contestato il fatto che, da parte del Comune, fosse stato espletato "una rettifica dei confini in modo unilaterale" e chiede di eseguire la verifica dei confini in contraddittori.*

Verificato:

- *che, a prescindere dall'esatto confine catastale, il nastro stradale asfaltato, adibito da diversi decenni al pubblico transito, è sottoposto al regime del demanio pubblico in forza di quanto stabilito dall'art. nr. 825 del Codice Civile: "Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi." e dell'art. 2, comma 1 del Codice della Strada: " Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. "*
- *Che, in ogni caso, l'attività di verifica del confine catastale, espletata diligentemente dal Comune, è servita a confermare che, anche sotto il profilo catastale, la signora Innocenzi ha occupato una proprietà comunale per cui, a questo punto, non vi è alcun dubbio che debbano essere intraprese le azioni volte alla rimozione delle installazioni testè richiamate che sono una indebita occupazione del suolo pubblico e che rischiano di compromettere la sicurezza urbana nell'abitato di Collesoglio;*
- *che, trattandosi di indebita occupazione del suolo pubblico, trova applicazione la norma dettata dall'art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009: "Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando*

Ordinanza AREA VIGILANZA n.1 del 12-04-2021 COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni."

Visto:

- il provvedimento prot. n. 1727 del 23/03/2021 con il quale, il Sindaco di questo Comune, ha disposto che, nella fattispecie, si proceda all'adozione di un atto gestionale per rimuovere la condizione di occupazione in oggetto nel minore tempo possibile;

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il Comune è l'ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- che il fine pubblico che si intende perseguire è inibire l'indebito utilizzo del suolo pubblico e garantire la sicurezza urbana e stradale;
- che nel caso specifico, ricorre la fattispecie per l'applicazione della norma di cui all'art. 3 comma 16, della legge n. 94/2009 che prevede che, nei casi di accertamento dell'illecito di indebita occupazione del suolo pubblico di cui all'art. 633 del c.p. e dell'art. 20 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i. (Codice della Strada), si provveda all'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti;

Visti:

- l'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009;
- gli articoli 633 e 650 del C.P.
- l'art. 20 del D.Lgs. n. 285/1992
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- La Legge n. 241/1990

Per quanto in premessa esposto e considerato,

ORDINANO

1. Alla signora **I.A. residente in Località Collesoglio n. ...**, C.F., di provvedere allo sgombero dei materiali (una colonnina in ferro, tre vasi di calcestruzzo, una panchina in ferro e segnature con vernice rossa, mattonelle di plastica e due targhe infisse a terra) ed al ripristino dei luoghi nel tratto di strada comunale sito in località **Collesoglio** e prospiciente il fabbricato di proprietà della suddetta distinto al Catasto al foglio n. 21 particella n.;
2. di assegnare il termine di giorni 20 dalla notifica della presente ordinanza per l'ottemperanza di quanto sopra disposto avvertendo che, in difetto, si provvederà d'ufficio con addebito delle spese fatti salvi i provvedimenti connessi e conseguenti previsti dall'art. 633 del codice penale e dall'art. 20 del Codice della Strada;

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga:

- pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune
- notificata all'interessata
- comunicata al locale Comando dei Carabinieri

Ordinanza AREA VIGILANZA n.1 del 12-04-2021 COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Contro il presente provvedimento, l'interessato, può presentare ricorso al TAR dell'Umbria, entro 60 giorni dalla notifica ovvero, ricorso al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica.

Responsabile del S.u.a.p.e.: Geom. Pietro Forti

Responsabile Area di Vigilanza: Com.te Fabio Rapastella:

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rapastella Fabio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-04-2021 al 27-04-2021